



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI , FIGLI DI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CATANIA

Art. 1 - Oggetto

L'Ordine degli ingegneri della Provincia di Catania, come previsto dal proprio bilancio, istituisce per l'anno 2024 l'assegnazione di n.5 borse di studio, per un importo complessivo di € 10.000,00, in favore di studenti universitari figli di iscritti all'Ordine.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli studenti universitari o di istituti equiparati, italiani e stranieri, che alla data di presentazione della domanda siano figli di iscritti all'Albo, in regola con il versamento delle quote di iscrizione e non sospesi dall'Albo ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 3 - Importo

L'importo della borsa di studio, erogato in unica soluzione, è di:

a) € 2.000,00 lordi per la frequenza di università o istituti a essa equiparati;

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

- a) essere figlio di iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Catania che risulti, in regola con il versamento delle quote di iscrizione e non sospesi dall'Albo;
- b) essere, nell'anno accademico 2023/2024, studente universitario o di istituti equiparati non oltre il primo anno fuori corso;
- c) non aver superato i 26 anni di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- d) avere superato i 3/5 dei CFU previsti dal piano di studi alla data del 31.10.2024 con una media ponderata non inferiore a 27/30;
- e) di non risultare beneficiario, per l'anno accademico 2023/24, di borsa di studio o di analogo beneficio di prestazione sociale agevolata concessi da altre amministrazioni pubbliche;
- f) se iscritto in un percorso di studi triennale o biennale, di non essere stato beneficiario negli anni precedenti della presente borsa di studio;
- g) se iscritto in un percorso di studi quinquennale o sessennale, di non essere stato beneficiario negli anni precedenti della presente borsa di studio per più di una volta.
- h) inviare il modulo di domanda corredato della documentazione richiesta all'art. 5 del bando.

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, non siano ancora in possesso della stessa all'atto della compilazione della domanda, cinque giorni prima della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella richiesta gli estremi della ricevuta (Protocollo Mittente/protocollo CAF validi), rilasciata dal CAF, attestante l'avvenuta presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai fini del rilascio dell'attestazione

ISEE. Successivamente dovranno comunicare all'Ordine, entro e non oltre il termine previsto dal bando (durante il periodo di presentazione della richiesta rettifica/integrazione dati), pena l'esclusione dal concorso, il protocollo DSU dell'Attestazione ISEE rilasciata.

Lo studente che avrà compilato la domanda indicando solo gli estremi della suddetta ricevuta e che non avrà provveduto ad integrare le informazioni durante il periodo di presentazione delle richieste di rettifica/integrazione, sarà escluso dal concorso per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste dal bando.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

Il DPCM n. 159/2013 prevede la possibilità di presentare ISEE corrente qualora i richiedenti accesso alle prestazioni agevolate intendano far rilevare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare.

I nuovi valori ISEE e ISPE dovranno risultare inferiori ai limiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso.

Ai fini della corretta definizione del nucleo familiare si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171. Il nucleo familiare dello studente è composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela, nonché componenti a carico IRPEF anche se non conviventi con la famiglia di origine.

Pertanto, lo studente che risiede con soggetti estranei al nucleo familiare convenzionale (ad es. nonni, zii, e/o altro), ma risulta a carico fiscale dei genitori, deve produrre l'ISEE del nucleo familiare d'origine.

In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori.

Saranno esclusi dal concorso gli studenti e le studentesse che, pur essendo in possesso contemporaneamente dei requisiti economici e di merito previsti:

- hanno inviato la domanda on-line in difformità (modalità e tempi);
- non hanno sanato, entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d'ufficio e riportate nella pagina personale dello studente;
- hanno presentato attestazione ISEE irregolare (scaduta, non valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità. ecc...) e che non hanno sanato entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d'ufficio e pubblicate negli elenchi dei partecipanti al concorso (vedi tabella 16 in appendice);
- risultano beneficiari per l'anno accademico 2023/24 di borsa di studio o di analogo beneficio di prestazione sociale agevolata concessi da altre amministrazioni pubbliche.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda.

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui all'art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

La domanda per l'assegnazione della borsa di studio, sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata entro le ore 24,00 del 15 dicembre 2024, a mezzo PEC a: ordine.catania@ingpec.eu

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito internet dell'Ordine degli Ingegneri alla voce COMUNICAZIONI.

Al modulo, debitamente compilato, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) Autocertificazione ai sensi DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 del piano di studi generale, specificando la facoltà e la sede dell'università, suddiviso per ciascun anno accademico, con indicazione degli esami sostenuti fino al corrente anno accademico, della votazione e dei crediti formativi per ciascun esame, specificando:

- i CFU totali previsti dal proprio percorso di studi al 31/10/2024;
- i CFU conseguiti dallo studente al 31/10/2024;
- la media ponderale dei voti degli esami superati al 31/10/2024;
- il numero di esami superati con lode al 31/10/2024.

b) attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2023, senza omissioni e/o difformità;

c) fotocopia del documento di identità del richiedente.

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate dall'Ordine degli Ingegneri di Catania nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Prima della compilazione e della presentazione della richiesta benefici (autocertificazione), gli studenti consultano l'informativa sulla privacy, prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679.

Con la sottoscrizione della stessa, gli studenti e le studentesse dichiarano di avere letto il contenuto, ed in particolare che:

- i dati personali forniti, nonché quelli contenuti nella documentazione eventualmente prodotta, saranno trattati, senza il loro consenso espresso, per le finalità istituzionali (attività connesse alla gestione del concorso per l'attribuzione delle borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario, riconducibili inoltre agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all'art. 68 del Codice Privacy), per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e per attività di rilevazione statistica;
- le categorie particolari di dati personali (informazioni che "...rilevino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona fisica") eventualmente raccolti, registrati, conservati e successivamente trattati, saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio, a pena di esclusione dal concorso.

I dati personali non saranno diffusi. Le figure preposte alla garanzia della tutela dei dati forniti sono quelle preposte a queste attività da parte del consiglio dell'ordine degli ingegneri della provincia di Catania.

Art. 7 - Accertamenti

In base alla L. 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, l'Ordine effettuerà controlli di quanto autocertificato dagli studenti con i mezzi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Si provvederà, inoltre, ad inviare all'INPS gli elenchi degli assegnatari di borsa di studio per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dal decreto 8 marzo 2013 relativo alla "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli

dell'ISEE.

I soggetti assegnatari dei benefici che dovessero presentare dichiarazioni mendaci avranno revocato il beneficio attribuito e saranno denunciati all'Autorità giudiziaria per l'eventuale sussistenza di reati di:

- falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 438 del Codice Penale);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 del Codice Penale);
- truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 del Codice Penale e s.m.i.).

In applicazione dell'art 10 del D.Lgs 29/03/2012 n°68, chiunque presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Ai sensi dell'art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l'Amministrazione potrà recuperare, anche coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di incasso del relativo mandato di pagamento.

Art. 8 – Commissione di valutazione

La commissione di valutazione sarà composta come segue:

- Presidente Ordine o suo delegato;
- Presidente Fondazione o suo delegato
- Consigliere dell'Ordine delegato dal Consiglio dell'Ordine

La commissione sarà presieduta dal Presidente dell'Ordine o dal suo delegato. Svolgerà le funzioni di segretario il componente con l'età anagrafica di iscrizione all'ordine minore.

Art. 9 - Graduatoria

Le graduatorie sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che tengono conto del numero di crediti, delle votazioni conseguite e del valore ISEE. La graduatoria verrà determinata tenendo conto del merito e della situazione economica familiare.

L'eventuale iscrizione all'università di Catania e ad una facoltà di Ingegneria costituiranno ulteriori elementi premianti per la formazione della graduatoria, come meglio di seguito specificato.

In caso di parità, la posizione in graduatoria prevale l'età anagrafica in ordine decrescente. Non potrà risultare assegnatario della presente borsa di studio più di uno studente per nucleo familiare.

Per la determinazione del punteggio da assegnare al merito verrà utilizzata la seguente formula:

$$M = 0.95 * [70 * (\text{n. cfu superati} / \text{n. cfu previsti}) + 28 * (\text{media ponderata dei voti} / 30) + 0.5 * \text{n. lodi}]$$

Il numero massimo di lodi considerabili è 4. Per "cfu previsti" si intendono 60 cfu per chi si iscrive al 2° anno, 120 cfu per chi si iscrive al 3° anno, ecc.

Per il punteggio da assegnare alla situazione economica familiare si utilizzerà una funzione del valore ISEE come segue:

$$I = 5 * (\text{ISEE più bassa dei candidati} / \text{ISEE del candidato})$$

Il punteggio P assegnato al candidato sarà dato da: $P=M+I$.

Il punteggio finale PF sarà moltiplicato per 1,05 ($PF=P*1,05$) per eventuali iscritti all'università di Catania o ad un dipartimento di ingegneria. Sarà invece moltiplicato per 1,15 ($PF=P*1,15$) nel caso in cui saranno soddisfatti entrambi i requisiti (Iscrizione all'Università di Catania e ad un dipartimento di ingegneria).